



COMUNE DI PIANELLA

Provincia di Pescara

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(I.M.U.)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70/2013

APPLICABILE DA 1° GENNAIO 2013

SOMMARIO

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 2	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Articolo 3	DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE ABBRICABILI
Articolo 4	SOGGETTI PASSIVI
Articolo 5	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 6	BASE IMPONIBILE
Articolo 7	RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
Articolo 8	DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA
Articolo 9	DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
Articolo 10	ESENZIONI
Articolo 11	RISERVA DI GETTITO A FAVORE DELLO STATO
Articolo 12	VERSAMENTI
Articolo 13	DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ANNO 2013
Articolo 14	DICHIARAZIONE
Articolo 15	ACCERTAMENTO
Articolo 16	COMUNICAZIONI
Articolo 17	RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 18	SANZIONI ED INTERESSI
Articolo 19	RIMBORSI
Articolo 20	CONTENZIOSO
Articolo 21	RATEIZZAZIONI
Articolo 22	COMPENSI INCENTIVANTI
Articolo 23	DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pianella dell'imposta municipale propria sperimentale (indicata in seguito IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Pianella, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti e dei cosiddetti "orticelli".

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

- 1) Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a)
 1. - Per "**abitazione principale**" ai sensi dell'art.13 del D.L. 201/2011 si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 2. - In applicazione dall'art.13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, è considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono stabilmente la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga data in locazione o concessa in comodato o uso gratuito; Allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze.
 3. -E' anche considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato o uso gratuito e che il contribuente non sia proprietario di altro immobile destinato ad abitazione in Italia o all'estero. Allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze.
 - b) per "**pertinenze dell'abitazione principale**" ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole al servizio della stessa, purché esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "**fabbricato**" ai sensi dell'art. 2, lettera a) del Decreto legislativo n. 504 del 1992 si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.

Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile ed, in particolare, destinata:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Le porzioni di immobili di cui al comma precedente, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

- d) per "**area fabbricabile**" ai sensi dell'art. 2, lettera b) del decreto legislativo n. 504 del 1992 si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Tale definizione è, poi, completata dal disposto di cui all'art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223 del 2006, ai sensi del quale un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale, si attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, vi è l'obbligo di darne comunicazione al contribuente a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e

all'allevamento di animali.

L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

- e) per **“terreno agricolo”** ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività indicate nell'art. 2135 del codice civile, vale a dire: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
- f) Ai fini dell'imposta, per terreno si intende ogni terreno diverso dalle aree edificabili, sia esso agricolo, ovvero adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, che non agricolo.

Articolo 4 **SOGGETTI PASSIVI**

- 1. Soggetti passivi dell'imposta, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 201/2011, comma 1, sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

Nel caso d concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario

- 2. Inoltre secondo il disposto del comma 12 quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012 è soggetto passivo d'imposta l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Pianella relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Moltiplicatore
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. Il Comune può con apposita deliberazione di Giunta Comunale può determinare i valori venali in comune commercio delle stesse ai soli fini orientativi del versamento dell'imposta;
8. I valori delle aree di cui al precedente comma 7 possono essere variati periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
Qualora l'Amministrazione non provveda a modificare il valore delle aree fabbricabili esso sarà aggiornato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di Gennaio.
9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
10. Il Comune ai sensi dell'art. 31, comma 20 della legge n. 27 dicembre 2002, n. 289, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione al proprietario, con le modalità più consone alla propria organizzazione.
11. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 - c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- Strutture portanti orizzontali (solai e tetti compresi,) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - Strutture portanti verticali (muri perimetrali di spina, ovvero pilastri), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo parziale o totale;
 - Fabbricati che presentano notevoli fenomeni di risalita di umidità lungo le murature che hanno comportato fenomeni di scollamento di intonaci, per oltre il 30 per cento, nonché dissesto delle pavimentazioni estesi per oltre il 30 per cento della superficie dell'alloggio, deterioramento degli infissi esterni, mancato allaccio o disconnessione dei locali igienici dalla rete idrica e fognaria, etc.
 - Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione, di ripristino, di sgombero per pubblica incolumità, atta ad evitare danni a cose o persone.
12. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopra citate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto.
 13. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento ai servizi in genere con la sola esclusione di acqua e fognatura.
 14. In ogni caso è obbligo del richiedente comunicare all'ufficio tributi comunale con i termini e le modalità di cui all'art.14 del presente regolamento (Dichiarazione IMU) la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.
 15. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano alla data di rilascio del certificato di agibilità dell'immobile ristrutturato o risanato e comunque alla data di ultimazione lavori o di rioccupazione dell'immobile.

Articolo 7

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di

proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, ed hanno effetto dal 1° gennaio;
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retro-agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 9 novembre dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 9 novembre, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta;
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00;
4. La maggiorazione si applica anche ai figli adottivi ai sensi dell'art.27, comma1, della legge n. 184/1983, con eccezione dei casi di affidamento dei minori e di affidamento pre-adottivo;
5. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano

solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione;

6. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
7. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Articolo 10

ESENZIONI

1. Ai sensi del disposto di cui all'art.9, comma 8 del D.L. n. 23/2011, richiamato dall'art: 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - h. gli immobili invenduti dalle imprese per un massimo di tre anni;

- i. i fabbricati destinati ad usi culturali, cioè destinati a sedi aperte al pubblico di musei, pinacoteche, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile.

Articolo 11

RISERVA DI GETTITO A FAVORE DELLO STATO

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota di base dello 0,76 per cento.
2. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
3. Le detrazioni previste dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 12

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento può essere effettuate in tre rate di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versare entro il 16 giugno e il 16 settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versare entro il 31 dicembre. Resta fermo la possibilità per il contribuente di versare l'imposta in due rate .
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
6. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
9. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 12,00 (euro dodici).
10. L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate né alle quote riversate al comune o allo Stato, né tanto meno ai singoli immobili. Pertanto il raffronto tra l'imposta dovuta e l'importo minimo deve essere effettuato dal contribuente prima della distinzione tra quota destinata al Comune e quota riservata allo Stato.;
11. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ANNO 2013

1. Il rinvio del pagamento della prima rata dell'IMU 2013, rinvio che è stato disposto dal decreto legge 54/2013 (recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2013, n. 117, riguarda le seguenti categorie di immobili:
 - a. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - d. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Articolo 14

DICHIARAZIONE

1. L'obbligo di presentazione del modello sussiste solo quando è necessario comunicare al Comune l'avvenuta maturazione del diritto a godere di specifiche detrazioni d'imposta, oppure quando si è perso il diritto a godere delle agevolazioni a suo tempo previste con l'ICI. Il D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 ha poi stabilito che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni

rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. L'obbligo di dichiarazione si applica sia quando le riduzioni d'imposta sono previste dalla legge, sia quando queste sono state stabilite dai singoli Comuni. Ciò significa in primo luogo che i Comuni utilizzeranno i dati già comunicati con le "vecchie" dichiarazioni ICI al fine di verificare:
 - 2.1. eventuali situazioni di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU;
 - 2.2. la congruità dei versamenti effettuati ai fini dell'IMU;
 - 2.3. l'eventuale obbligo di presentare una nuova dichiarazione IMU.
3. La dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. In particolare, l'utilizzo del MUI è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nelle altre procedure concorsuali o liquidatorie, il curatore o il liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Articolo 15

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti;
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.;
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, un apposito avviso motivato;

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 16

Comunicazioni

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dal comma 1, punti a)2 ed a)3 dell'articolo 3 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare il possesso dei relativi requisiti utilizzando l'apposito modello predisposto, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta di riferimento nel quale sorgono i presupposti per il riconoscimento e resta valida sino a mutamento delle condizioni.
2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate eventualmente deliberate per l'anno di competenza, previste dal presente regolamento, nonché dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 11, il soggetto passivo deve comunicare il possesso dei relativi requisiti utilizzando l'apposito modello predisposto, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta di riferimento nel quale sorgono i presupposti per il riconoscimento e resta valida sino a mutazione delle condizioni.

Articolo 17

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente;

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 18

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51;
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta;
3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti di cui all'art. 16 del presente regolamento, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione di euro 103.29;
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997;
9. Ai sensi dell'art.1 comma 165 della legge finanziaria 296/2006 sulle somme dovute o rimborsate per imposta si applicano gli interessi al tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

Articolo 19

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 18, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 20

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme;
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto nel successivo articolo 21;

Articolo 21

RATEIZZAZIONI

1. Il funzionario responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a qualsiasi titolo;
2. Il numero delle rate non può essere superiore a 24 e varia in rapporto all'entità del debito:

Sino € 200,00	in 2 rate
da 201,00 a 500,00	In 4 rate
da 501,00 a 1.000,00	in 6 rate
da 1.001,00 a 2.000,00	in 8 rate
da 2.001,00 a 4.000,00	in 10 rate
da 4.001,00 a 15.000,00	in 18 rate
oltre 15.000,00	in 24 rate

Il relativo debito deve essere versato entro il termine massimo di 48 mesi successivi alla concessione del beneficio.

3. Per gli importi da rateizzare di importo inferiore a 5.000,00 euro, la rateizzazione è concessa a seguito della presentazione di una semplice richiesta motivata.
Se l'importo è superiore a 5.000,00 euro la rateizzazione è condizionata alla dimostrata condizione, anche temporanea, di disagio economico. Se si tratta di persona fisica o il titolare di un'impresa individuale in regime fiscale semplificato, occorre presentare la certificazione ISEE.
Per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, occorre allegare un prospetto contenente l'individuazione dell'Indice di Liquidità che serve a stabilire se il soggetto si trova in uno stato obiettivo di "reversibile incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni";
4. Il funzionario responsabile deve predisporre un piano di rateazione da cui risulti sia l'importo totale di ciascuna rata che la suddivisione della stessa in quota-capitale e quota-interessi.
 - a. La misura degli interessi è così disciplinata:
 - i. la ricognizione spontanea del debito, prima dell'invio dell'accertamento, è soggetta ai soli interessi legali al tasso vigente.
 - ii. somme derivanti da avvisi di pagamento, accertamenti e/o liquidazioni, o condono: si applicano gli interessi legali, aumentati di un punto percentuale.
 - b. Si precisa che in caso di rateizzazione di somme derivanti da accertamenti e/o liquidazioni, o condono l'importo da rateizzare è quello complessivo accertato o liquidato comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi;
 - c. In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate:
 - i. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - ii. L'intero importo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - iii. Il carico non può più essere rateizzato.
 - d. Sulla base della Legge 31/2008, l'istanza di rateizzo deve essere presentata:
 - i. all'Amministrazione Comunale se l'atto amministrativo per cui si vuol chiedere la rateizzazione è emesso dall'Amministrazione comunale;
 - ii. direttamente all'Agente di riscossione se l'atto amministrativo per cui si vuol chiedere la rateizzazione è emesso dall'Agente della riscossione.
 - e. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge

Articolo 22

COMPENSI INCENTIVANTI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 57 della Legge 662/96 e dell'art. 59, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 446/97, si attribuiscono compensi da destinare al potenziamento ed all'incentivazione dell'ufficio tributi, in misura percentuale del 2% delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente a seguito dell'attività di accertamento ICI e IMU.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti all'ufficio tributi nell'ambito delle seguenti percentuali:

- Responsabile d'imposta titolare di posizione organizzativa e personale addetto 50%;
- Potenziamento dell'ufficio tributi 50%

(gestione contenzioso tributario, istruttoria degli avvisi contestati, attività di coordinamento nella gestione di accertamento e nella riscossione coattiva, attività di natura amministrativa, ripartizione delle somme incassate, controllo delle rendicontazioni);

3. La determinazione di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del responsabile del servizio finanziario e di norma è perfezionata dopo l'approvazione del conto consuntivo.

Articolo 23

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si applica dal 1 gennaio 2013.